

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6460 del 11/11/2025
Oggetto	Regolamento (CE) n.1013/2006 e s.m.; Autorizzazione alla Notifica IT042280 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti Codice EER 191210 destinati a recupero (R1) in Svizzera. Notificatore: ECO.GE.RI. srl
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6714 del 11/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (CE) n.1013/2006 e s.m.; Autorizzazione alla Notifica IT042280 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti Codice EER 191210 destinati a recupero (R1) in Svizzera. Notificatore: ECO.GE.RI. srl

Notifica: **IT042280**

Notificatore: **ECO.GE.RI Srl**, 00132 Roma (I) - Via di Rocca Cencia, n. 273

Produttore: **ECO.GE.RI Srl**, 00132 Roma (I) - Via di Rocca Cencia, n. 273

Luogo di produzione: **ECO.GE.RI Srl**, 41034 Finale Emilia (I) - Via Napoli n. 1

Destinatario: **Holcim (Schweiz) AG**, CH – Hagenholzstrasse 83- 8050 - Zurigo, Svizzera

Impianto di recupero: **Holcim (Schweiz) AG**, CH – Zementwerk Untervaz- 7204 - Untervaz, Svizzera

Operazione di trattamento: **R1**

Numero di viaggi previsto: **750**

Quantità totale: **17.000 ton**

Allegati al presente atto: Elenco trasportatori (Allegato A);
 Itinerario (Allegato B);

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA n. IT042280

I. Decisione

1. La notifica IT042280 per il trasporto di rifiuti non pericolosi
Codice EER: 191210 “rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)”
Codice di Basilea: -
Codice Y: -
Codice di pericolosità H/HP: -
tipo di imballaggio: sfuso
stato fisico: solido
destinati a recupero (R1) presso l'impianto **Holcim (Schweiz) AG**, CH – Hagenholzstrasse 83- 8050 - Zurigo, Svizzera,
su proposta della Responsabile del procedimento, **è approvata, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n.1013/2006 e s.m.** dalla scrivente Autorità di Spedizione, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
2. L'approvazione è **valida dal 01/01/2026 al 31/12/2028**;
3. La presente Decisione non è trasferibile;
4. La presente Decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione; in caso di condizioni contrastanti, si ritengono prevalenti le condizioni più restrittive;
6. La notifica ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore alla scrivente Autorità competente di Spedizione, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m. e dal D.M. 370/98) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità per la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata la presente decisione:

1. Nell'ambito della presente procedura di notifica generale, il rifiuto classificato con Codice EER **191210** sarà generato in territorio italiano e proveniente dall'impianto della ditta **ECO.GE.RI Srl**, 41034 Finale Emilia (I) - Via Napoli n. 1 e conferito all'impianto della ditta **Holcim (Schweiz) AG**, CH – Hagenholzstrasse 83- 8050 - Zurigo, Svizzera;
2. Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di destinazione potrà essere effettuato coerentemente con l'autorizzazione al recupero dei rifiuti n. **AV-2022-787 valida dal 19.12.2022 al 30.11.2027 (Autorizzazione preventiva valida sino al 01.01.2026)**. La presente Decisione ha validità subordinata alla validità della suddetta autorizzazione;
3. La Ditta **ECO.GE.RI Srl**, in qualità di Notificatore, deve essere in possesso di valida e attiva Polizza assicurativa di Responsabilità Civile per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale;
4. I rifiuti possono essere trasportati esclusivamente dalle ditte di trasporto indicate in **Allegato A**; si ricorda che i trasportatori operanti in territorio italiano dovranno essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 162/06 e s.m.;
5. Durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate e dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
6. Il carico dei rifiuti deve partire dal sito indicato nel campo 9 del documento di notifica e di movimento;

7. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
8. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate targhe e/o etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura dei rifiuti trasportati, anche il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione;
9. Le etichette e le istruzioni di cui ai punti precedenti devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
10. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato in casella 10 del documento di notifica, senza ulteriori passaggi da centri di stoccaggio intermedi; non sono consentite operazioni di miscelazione con altre tipologie di rifiuti, né operazioni di trasbordo dei rifiuti durante il trasporto;
11. L'itinerario (vedi **Allegato B**), non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
12. Il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti;
13. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

III. Avvertimenti

1. La Ditta, nell'effettuare le spedizioni, deve rispettare le condizioni ed i contenuti dei documenti di notifica e di movimento ITO40544;
2. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazioni stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario autorizzato, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
4. Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, detta notifica non potrà essere utilizzata ed occorre presentare una nuova notifica;
5. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore deve informare immediatamente le autorità

competenti interessate nonché il destinatario, se possibile prima che abbia inizio la spedizione. In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;

6. I documenti di movimento devono essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.;
7. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario trasmettendo copia firmata del documento di movimento compilato almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.; le comunicazioni preventive dei viaggi devono essere effettuate anche accedendo al sistema informatico "SISPED", al quale il notificatore deve essersi preventivamente accreditato, secondo quanto previsto dal D.M. del 22 dicembre 2016;
8. Ai sensi dell'art. 16 lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., il destinatario deve fornire conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento (inviando modulo di movimento compilato alla casella 18);
9. Ai sensi dell'art. 16 lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno civile o un termine più breve, a norma dell'art 9 par. 7 Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione di recupero certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti (inviando modulo di movimento compilato alla casella 19);
10. Come indicato nel contratto ai sensi dell'art. 5 par. 3 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente, ai sensi dell'art. 24 par. 2;
11. Come indicato nel contratto ai sensi dell'art. 5 para. 3 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24 par. 3 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.;
12. Qualora l'impianto di destinazione decida di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro trattamento così come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente le autorità competenti interessate, ai sensi dell'art. 22 par. 1 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., fornendo le informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e relative tempistiche;
13. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto e personale coinvolto; sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative, quali ad esempio quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (terzi e Auto), non oggetto della presente Decisione;

14. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. La scrivente Autorità competente può revocare la presente Decisione, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m. qualora venga a conoscenza del fatto che:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti, o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
15. Sono fatte salve le norme, i regolamenti e le autorizzazioni in materia di spedizione e trattamento di rifiuti di tutti i Paesi coinvolti nella procedura di notifica, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
16. La garanzia finanziaria rimane valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'articolo 6 par. 5 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.;
17. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero e il relativo documento di notifica, con timbro, firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore e agli altri interessati alla procedura di Notifica IT040544;
18. Il Notificatore è tenuto altresì a rispettare gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente - Piano Nazionale delle Ispezioni, al fine dell'inserimento delle informazioni richieste nel sistema informatico ministeriale SISPED;
19. Gli annunci di trasporto devono essere inviati esclusivamente all'indirizzo e-mail aoomo@cert.arpa.emr.it.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi dal Notificatore allegandoli ai documenti di notifica e di movimento, acquisiti agli atti di ARPAE.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

La Ditta **ECO.GE.RI Srl**, in qualità di produttore dei rifiuti, è in possesso di valida Autorizzazione alla gestione dei rifiuti oggetto di notifica.

L'impianto di destinazione **Holcim (Schweiz) AG** è provvisto di valida autorizzazione relativa al recupero dei rifiuti oggetto di notifica.

Notificatore e impianto di recupero dei rifiuti hanno stipulato un Contratto ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m., in cui si prevede che l'impianto di destinazione si impegna a farsi carico e recuperare i rifiuti nel proprio impianto autorizzato, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

In relazione alle verifiche per l'antimafia, poiché sono trascorsi più di 30 giorni dal giorno di invio da parte di ARPAE al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della documentazione antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di ECO.GE.RI Srl circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente; pertanto, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 159/2011, si rilascia il presente provvedimento, fatta salva l'eventuale declaratoria di decadenza per effetto dell'interdittiva.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio della presente autorizzazione (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - export; attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE), si ritiene valido il versamento dell'importo parziale pari a euro 129,11 effettuato dal Notificatore a copertura delle prime n. 5 spedizioni.

L'Autorità di Destinazione svizzera ha rilasciato il proprio consenso alla notifica per il periodo compreso tra il 01/01/2026 ed il 31/12/2028.

Con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e conferito l'incarico di Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni;

Con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

Si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal Notificatore è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

V. Normativa di riferimento dell'Autorità Competente di Spedizione

- Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, sulla spedizione di rifiuti (ai sensi degli artt. 85 e 86 del regolamento (UE) n. 2024/1157, il regolamento (CE) n.1013/2006 continua ad applicarsi alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica e per le quali l'autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento prima del 21 maggio 2026);
- D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che all'art. 194 fornisce disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere e all'art. 196 dispone le competenze delle regioni in materia di rifiuti;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370 del 3 settembre 1998 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti";
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 della regione Emilia Romagna "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni" che all'art. 16, comma 2 stabilisce che le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono esercitate dalla regione stessa mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

VI. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dr.ssa Anna Maria Manzieri

Allegati: n° 2
Elenco Vettori (**Allegato A**)
Itinerario (**Allegato B**)

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.